



**Copia Conforme**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 14 del 26/06/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L.27/12/2019 N.160)**

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di **Giugno** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Cognome e Nome	Presente
1	MARIA BUSSU	NO
2	EFISIO ARBAU	SI
3	MICHELE CADEDU	SI
4	MARIO NONNE	SI
5	MARTA SEDDA	SI
6	ROBERTA DAGA	NO
7	MARCO LADU	SI
8	GIOVANNI MUREDDU	SI
9	DEBORAH LADU	SI
10	GIANFRANCO ZEDDE	SI
11	ANTONELLA ZEDDE	SI
12	GIOVANNI COLUMBU	NO
13	VALERIA DAGA	NO

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario Comunale ANTONINA MATTU

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sono presenti gli assessori Maria Francesca Frau e Maria Laura Ghisu.**

**VISTO** l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

**VISTO** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 21/03/2014 con cui sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 21/03/2014 con cui sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2014 e confermate espressamente fino all'anno 2019:

- 1) aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,5 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati.

**VISTA** la legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

**VISTO** l'articolo 1 della legge n.160 del 2019 che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla legge 147/2013 e gran parte dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

**CONSIDERATO** che la legge n.160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 45.627,49 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 14.372,51;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale e gli immobili di categoria D 10 : esenti;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,1 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;

6) terreni agricoli: esenti;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille.

**DI PREVEDERE** la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante oltre all'immobile adibito ad abitazione principale deve possedere un solo immobile in Italia;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

**DI ESTENDERE** ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge di Bilancio 2019, l'agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

**DI STABILIRE** che il pagamento dell'IMU per l'anno 2020 sia ripartito in numero 2 rate di pari importo, da pagarsi entro i seguenti termini:

- Prima rata 31/08/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/06/2020

- Seconda rata 31/12/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/12/2020

- Unica soluzione 31/08/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/06/2020

**ACQUISITI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all'art. 49 del Dlds. 267/2000 che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Con n.9 votanti su n.9 presenti di cui n.7 favorevoli e n.2 astenuti (Gianfranco Zedde e Antonella Zedde);**

## **DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale e gli immobili di categoria D 10 : esenti dal pagamento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dal pagamento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,1 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
- 6) terreni agricoli : esenti dal pagamento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1.

**DI PREVEDERE** la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante oltre all'immobile adibito ad abitazione principale deve possedere un solo immobile in Italia;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

**DI ESTENDERE** ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge di Bilancio 2019, l'agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

**DI STABILIRE** che il pagamento dell'IMU per l'anno 2020 sia ripartito in numero 2 rate di pari importo, da pagarsi entro i seguenti termini:

- Prima rata 31/08/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/06/2020

- Seconda rata 31/12/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/12/2020

- Unica soluzione 31/08/2020, ad eccezione degli immobili di categoria D il cui termine di pagamento rimane fissato al 16/06/2020

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine con n.9 votanti su n.9 presenti di cui n.7 favorevoli e n.2 astenuti (Gianfranco Zedde e Antonella Zedde);

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

\*\*\*\*\*


**Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO**

**F.to Ing. Davide Soro**

**Approvato e sottoscritto**

► **Il Presidente**  
EFISIO ARBAU



► **Il Segretario Comunale**  
ANTONINA MATTU

f.to .....


f.to .....

---

**PUBBLICAZIONE**

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 03/07/2020 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 03/07/2020



► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

**ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 26/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 3 luglio 2020




► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

È copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_



► **Il Responsabile**

.....